



**Tribunale di Padova**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Procedimento n. 1121/2022 V.G. per la conferma delle misure protettive e cautelari ex art. 7 D.L. 118/2021 convertito in legge n. 147/2021 proposto da  
S.R.L. (c.f. e p.iva ) con sede legale in Conselve (PD), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Olivieri, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in via Ugo Foscolo n. 13 (Padova)

\*\*\*

Il Giudice

letto il ricorso depositato in data 9.2.2022 dalla società

S.R.L.,

sentite le parti del procedimento, nonché l'Esperto all'udienza del 24.2.2022, vista la documentazione allegata, pronuncia la seguente

**ORDINANZA**

La società ricorrente in data 31.1.2022 ha depositato tramite la apposita piattaforma telematica alla Camera di Commercio di Venezia Rovigo l'istanza di nomina dell'esperto indipendente per la composizione negoziata della crisi ex art. 5. D.L. 118/2021, istando altresì per l'applicazione delle misure protettive del patrimonio ex art. 6 D.L. 118/2021 ed in particolare chiedendo l'inibizione dell'avvio e della prosecuzione di qualsivoglia azione esecutiva e cautelare sul patrimonio dell'odierno istante da parte di tutti i suoi creditori.

Nello specifico, la ricorrente chiede la conferma ai sensi dell'art. 7 D.L. 118/2021 delle misure protettive del patrimonio ex art. 6 D.L. 118/2021 e quindi della misura per cui i creditori finora procedenti in via esecutiva, e tutti gli altri eventuali ulteriori creditori, non possano acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo

patrimonio o sui beni o sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa, per la durata di 120 giorni prorogabili ex art. 7, 5° co D.L. 118/2021 di ulteriori 120 giorni, nonché l'effetto *ex lege* di cui all'art. 6, 5° co D.L. 118/2021 in forza del quale tutti i creditori interessati dalle misure protettive non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.

L'istanza di applicazione della misura protettiva è stata ritualmente pubblicata nel Registro delle Imprese unitamente all'accettazione da parte dell'Esperto nominato dott. Daniele Vanin.

Tutto ciò premesso,

rilevato che è competente l'adito Tribunale ai sensi dell'art. 9 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

rilevato che il ricorso è stato depositato lo stesso giorno della pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'Esperto;

rilevato che la società ricorrente ha provveduto a depositare, unitamente al ricorso, tutta la documentazione *ex lege* richiesta ai sensi dell'art. 7, 2° co D.L. 118/2021;


rilevato che il Tribunale, con decreto emesso entro dieci giorni dal deposito del ricorso, ha fissato l'udienza;

rilevato che con il decreto di fissazione dell'udienza è stata disposta la notificazione mediante pec agli indirizzi indicati nell'elenco dei creditori, e, in caso di difetto, nelle forme ordinarie;

rilevato che la ricorrente ha dichiarato che le iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti si riferiscono in particolare al creditore società locatrice \_\_\_\_\_, con la quale l'istante ha sottoscritto un contratto di locazione commerciale in data 24.11.2020, e che ha promosso atto di pignoramento presso terzi nei confronti della ricorrente notificato in data 5.1.2022,

rilevato che in sede di udienza l'Esperto incaricato ha ritenuto che non sussistano controindicazioni alla conferma delle misure protettive richieste;

ritenuto che sulla base delle informazioni sin qui acquisite la misura protettiva richiesta al punto 1 del ricorso e di cui l'istante chiede conferma in tale sede possa



Equimentie e Società.it

considerarsi strumentale al buon esito delle trattative, che sarebbero inevitabilmente pregiudicate se i creditori decidessero di agire individualmente in via esecutiva nei confronti della società S.r.l.,

precludendo così il piano di risanamento;

ritenuto che anche la conferma dell'effetto *ex lege* di cui all'art. 6, 5° co D.L. 118/2021, richiesto al punto 2 del ricorso possa trovare accoglimento, risultando anch'esso funzionale al buon esito delle trattative e del conseguente piano di risanamento;

ritenuto che allo stato ricorrano i presupposti per la conferma delle misure protettive richieste, per la durata di 120 giorni, sussistendo una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento;

#### P.Q.M.

**conferma** le misure protettive richieste, con riferimento alla prescrizione per cui i creditori finora procedenti in via esecutiva ed eventuali ulteriori creditori non possano acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, né possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa, ivi compresa l'eventuale levata di protesto su titoli cambiari, anche se non sono inibiti i pagamenti spontanei;

**conferma** l'effetto *ex lege* di cui all'art. 6, 5° D.L. 118/2021, per cui tutti i creditori interessati dalle misure protettive e/o comunque, in particolare, la società locatrice, nonché i fornitori

S.p.a., S.r.l., S.r.l. e

S.p.a. non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 del medesimo articolo;

**fissa** per tali misure protettive il termine massimo di durata di 120 giorni che decorrono dalla pubblicazione dell'istanza nel Registro delle imprese;

**avverte** che ai sensi dell'art. 6 D.L. 118/2021 sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori e che dal giorno della pubblicazione dell'istanza di




composizione negoziata la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;

**manda** all'Esperto dott. Daniele Vanin affinché segnali tempestivamente a questo Giudice ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che dovesse intervenire e di natura tale da giustificare la revoca della misura e/o l'abbreviazione della sua durata;

**manda** alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, all'Esperto e al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito.

Padova, 25.2.2022

Giovanni Giuseppe Amenduni



Fallimenti e Società.it